

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
22 marzo 1967.

**Nomina del presidente della Banca del Monte di Bologna e di Ravenna, Monte di credito su pegno, con sede in Bologna.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del Monte di Bologna e di Ravenna, Monte di credito su pegno, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1957, modificato con decreti ministeriali del 2 gennaio 1959, del 15 marzo 1963 e del 31 dicembre 1965;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1961, con il quale il comm. avv. Dagoberto Degli Esposti venne nominato presidente del predetto Monte;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il comm. avv. Dagoberto Degli Esposti è confermato presidente della Banca del Monte di Bologna e di Ravenna, Monte di credito su pegno, con sede in Bologna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1967  
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 157

(4981)

**DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1967.**

**Riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio del comune di Margherita di Savoia (Foggia).**

**IL MINISTRO  
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO PER L'INTERNO**

E

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia) in data 29 agosto 1963, n. 55, con la quale è stato proposto che l'intero territorio comunale venga riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Margherita di Savoia (Foggia) è conferito il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del comune di cui all'art. 1 è istituita l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Margherita di Savoia (Foggia) con sede nel Comune omonimo.

Il prefetto di Foggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1967

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*

CORONA

*Il Ministro per l'interno*

TAVIANI

*Il Ministro per le finanze*

PRETI

(4355)

**DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1967.**

**Concessioni in materia di temporanea importazione.**

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

D'INTESA CON

**IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO**

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 1° agosto e 8 settembre 1966 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente al n. 248 del 5 ottobre 1966 ed al n. 256 del 14 ottobre 1966;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 10 febbraio 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 1° agosto 1966: